



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **TREVISO**

SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | CICERO | GIOVANNI FRANCESCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CELOTTO | GUIDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TITTON | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 487/2016
depositato il 04/07/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320169002688231/000 TRIB.ERARIALI 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320169002688231/000 IVA-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320169002688231/000 IVA-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320169002688231/000 IVA-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 11320169002688231/000 IRAP 2005

contro:

AG. RISCOSSIONE TREVISO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

CIMETTI MAURIZIO
VIALE MONTEGRAPPA N. 6 31100 TREVISO

e da

PARENTE GIUSEPPE
VIA MONTE GRAPPA N. 6 31100 TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

DE FAVERI EVA
V.LE APPIANI, 11 31100 TREVISO TV

difeso da:

SCANTAMBURLO MASSIMO
V.LE APPIANI, 11 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 487/2016

UDIENZA DEL

03/07/2017 ore 09:00

N°

340/03/17

PRONUNCIATA IL:
03/07/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
19/07/2017

Il Segretario

Fiorella Compatti

F. Compatti

La ricorrente società presenta ricorso avverso la intimazione di pagamento notificata il 6.5.2016 con la quale Equitalia Nord spa ha intimato il pagamento di "varie somme" per IVA, Irap sanzioni, interessi, in forza di vari crediti alcuni dei quali sarebbero prescritti.

In particolare, rileva la ricorrente, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 6.5.2016 relativamente a cartelle di pagamento notificate nel maggio 2007, nel febbraio 2008, nel febbraio 2009. Secondo chi impugna il termine di prescrizione non solo delle sanzioni ed interessi ma anche dei tributi sarebbe quinquennale e non decennale, a sostegno si citano alcune pronunce giurisprudenziali sul presupposto che gli atti impugnati non sono provvedimenti di natura giudiziaria ma atti amministrativi.

Al contrario, Equitalia Nord Spa sostiene la decennialità della prescrizione nel caso di specie quale termine ordinario che decorre dalla esecutività del titolo.

Non vi sono motivi perché questo Collegio si discosti dalla giurisprudenza della Cassazione su questa materia e pertanto si ritiene meritevole di accoglimento il ricorso.

Invero, ancora di recente è intervenuto il giudizio di legittimità delle Sezioni Unite della Cassazione proprio in riferimento alla complessa tematica del termine prescrizione da applicare in ambito tributario. Nel confermare il precedente ed oramai consolidato orientamento la Corte ha precisato la inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2946 c.c. all'ingiunzione fiscale per assenza di giudicato, statuendo che la mancata impugnazione di un atto impositivo nonché di un atto della riscossione, non permette l'applicazione dell'art. 2953 c.c. e quindi la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. La decisione è fondata sul presupposto che gli atti amministrativi quali l'accertamento, la cartella di pagamento et similia non sono suscettibili di passare in giudicato, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2953 c.c.— c.d. actio iudicati — riservata solamente alle sentenze di condanna o al decreto ingiuntivo (SS. UU. N. 23397/2016)

In assenza di una pronuncia giurisdizionale non può parlarsi di "giudicato" né formale né sostanziale, per cui l'ingiunzione fiscale ha certamente natura di atto amministrativo ma non suscettibile di acquisire efficacia di giudicato (o meglio, di divenire giudicato).

Correttamente il ricorrente ripercorre questo solco tracciato dalla giurisprudenza senza tentennamenti e richiama anche una serie di pronunce che questo consesso ritiene di condividere, di contro l'altra parte ritiene che il titolo esecutivo in discussione tragga origine da altra fonte legislativa che consentirebbe una prescrizione decennale, ciò che però non trova accoglimento in giurisprudenza e di conseguenza neanche da parte di questa Commissione che, come premesso, non trova convincenti le motivazioni addotte da Equitalia.

Per i motivi esposti, si accoglie il ricorso atteso che l'intimazione di pagamento risulta notificata il 6 maggio 2016 in relazione alle cartelle notificate rispettivamente il 21.5.2007; il 23.02.2008 e il 27.02.2009 per le quali non può che constatarsi l'avvenuto decorso del termine di cinque anni.

Si ritiene opportuno compensare le spese

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate

Il Presidente estensore
Giovanni Francesco Cicero

